

Statuto

B

ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi della legge n. 383/2000 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, l'Associazione di Promozione Sociale, denominata "**Camburangas APS**" - **Gruppo di acquisto solidale Camerano**

con sede legale provvisoria a Camerano (An), in via Dante Alighieri n. 11. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni di promozione sociale. L'associazione è costituita da un numero non inferiore a 7 persone fisiche, non ha fini di lucro, è libera, apartitica e aconfessionale. La durata dell'associazione è illimitata.

ART.2 OGGETTO SOCIALE

L'Associazione ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere v) e w) del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare l'associazione si prefigge i seguenti scopi:

- A) svolgere attività di promozione e utilità sociale, con finalità solidaristiche, culturali e ambientali.
- B) la promozione e l'adozione del consumo critico come strumento per favorire uno stile di vita improntato alla sobrietà, alla sostenibilità e alla salute, alla riduzione dei consumi, della produzione di rifiuti e degli sprechi, alla scoperta e valorizzazione dei prodotti biologici, naturali, ecocompatibili, alla valorizzazione delle produzioni ecologiche, biologiche e di agricoltura non convenzionale, prioritariamente a km zero, al rispetto per l'uomo, per gli animali e per l'ambiente
- C) Difendere la tutela dei diritti umani fondamentali e l'abbattimento di ogni tipo di discriminazione, promuovendo un cambiamento nei processi economici perché siano al servizio di tutti gli abitanti della Terra, sostenendo il diritto di tutti ad avere accesso ad un'equa parte delle risorse del pianeta, recuperando e difendendo la diversità culturale, perseguendo la nonviolenza come alto valore etico e morale
- D) Creare solidarietà, tra i soci del gruppo e non solo, sostenendo i produttori, garantendo loro un'equa remunerazione, a partire dai piccoli produttori locali, fino a comprendere i popoli del Sud del Mondo, e contrastando forme di sfruttamento del lavoro
- E) Formazione permanente dei soci e sensibilizzazione della collettività sulle tematiche di cui sopra

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare le seguenti attività:

- a) Effettuare acquisti collettivi di prodotti, principalmente biologici, biodinamici ed eco-compatibili, con attenzione alle coltivazioni autoctone e al recupero di antiche varietà, dando priorità a produttori locali, realtà di piccole dimensioni e cooperativistiche, instaurando, ove possibile, rapporti diretti con i produttori, raccogliendo e diffondendo informazioni e documentazione su provenienza e metodi di lavoro, e di prodotti del commercio equo e solidale, per favorire la progressiva emancipazione del Sud del Mondo;
 - b) organizzare incontri con esperti di diversi settori per gli argomenti di maggior interesse del gruppo (alimentazione naturale, biologico, tutela ambientale, software libero, sharing economy ecc.)
 - c) stabilire contatti e collaborazioni con altri Gas e reti di Gas a livello locale, regionale e nazionale o con altri istituti e organizzazioni che abbiano scopi analoghi
 - d) sostenere progetti e iniziative, anche in collaborazione con la pubblica amministrazione.
- L'associazione svolge inoltre le seguenti attività diverse (art 6 D.Lgs. 117/2017) secondarie e strumentali rispetto alle attività sopra elencate:
- e) organizzare manifestazioni e mercatini per la diffusione e la conoscenza dei prodotti di cui all'art. 2 lett. a)
 - f) compiere operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari atte al raggiungimento dello scopo sociale.

fm. Hg

Per lo svolgimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle loro disponibilità personali. Ai soci possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabiliti dal regolamento interno approvato dal consiglio direttivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

ART.3 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote e contributi degli aderenti;
- 2) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 3) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, dell'Ue e di Organismi internazionali;
- 4) eredità, donazioni e lasciti testamentari;
- 5) entrate patrimoniali;
- 6) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o da cessioni di beni o servizi o da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- 7) beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 8) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea dei soci e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Durante la vita dell'Associazione, il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.4 BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile dell'anno successivo al termine di ogni esercizio, il Tesoriere redige il bilancio consuntivo in collaborazione con il presidente e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Esso deve essere depositato, accompagnato da una relazione, presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti alla seduta, per poter essere consultato da ogni associato.

Il bilancio dovrà evidenziare le voci riconducibili alle attività diverse con carattere secondario e strumentale di cui all'art. 2 lettere e) e f).

ART.5 I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti i cittadini, di età superiore ai 18 anni, che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci possono essere persone fisiche. Ciascun associato ha un voto.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla specifica richiesta da parte degli interessati, su apposita domanda completa delle proprie generalità, e al versamento della quota associativa. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla richiesta; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel registro soci. Gli eventuali dinieghi devono essere motivati. In caso di rigetto, il richiedente, entro 60 giorni dalla comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Lo status di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Bz. MG

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade invece automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento della quota sociale. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Il Camburangas non è un servizio per avere prodotti di qualità a prezzi più vantaggiosi, richiede una partecipazione attiva ai propri iscritti per il funzionamento e la crescita del gruppo, per la gestione degli ordini, la ricerca dei produttori, l'organizzazione di eventi, la diffusione dei principi che animano il gruppo e la realizzazione di tutto quello che l'assemblea decide. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare la quota associativa, di cui agli art. 3 e 6, entro il 30 aprile di ogni anno.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) di partecipare fattivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) di partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se in regola con la quota sociale;
- 3) di accedere alle cariche associative, se in regola con la quota sociale;
- 4) di prendere visione, mediante richiesta scritta al consiglio direttivo, dei libri sociali, di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne una copia. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ART.8 GRUPPI DI LAVORO

I soci, al fine di garantire una migliore conduzione dell'Associazione, si possono riunire in gruppi di lavoro, individuando al loro interno un coordinatore, per gestire la propria area di competenza:

- 1) Area comunicazione;
- 2) Area Amministrativa e risorse;
- 3) Area Informatica;
- 4) Area Gestione Fornitori;
- 5) Ecc.

ART.9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) Assemblea dei soci,
- 2) Consiglio Direttivo
- 3) Presidente

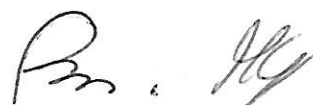
L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, è informata a principi di democrazia, di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e di massima libertà di partecipazione all'elettorato. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART.10 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno. Può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, ogni volta che lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un terzo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- 2) fissa l'importo della quota sociale annuale;



- 3) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- 4) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- 5) delibera l'eventuale Regolamento interno dell'associazione e le sue variazioni;
- 6) delibera l'esclusione dei soci;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 8) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 9) delibera sull'esclusione degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo;
- 10) approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- 11) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice o per posta elettronica, e, laddove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale.

Le convocazioni devono essere recapitate ai soci almeno otto giorni prima della data della riunione, e devono contenere ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e della eventuale seconda convocazione o, in alternativa, mediante analogo avviso da affiggersi nella sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti.

I verbali assembleari con le relative delibere devono essere archiviati a cura del Segretario, e sono consultabili dai soci.

ART.11 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

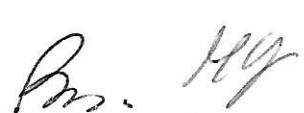
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio;

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, o decadenza di oltre la metà dei membri, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni, a cura del Consiglio uscente, per la nomina di un nuovo Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- 3) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni e la cancellazione dei soci morosi;
- 5) provvedere agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea dei soci.



Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo, che è aperto anche alla presenza degli altri soci, è convocato periodicamente e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta.

È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed assume le proprie deliberazioni a maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere recapitate almeno cinque giorni prima della data della riunione, e devono contenere ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti principalmente a cura del Segretario (o di altro consigliere presente), sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti per conto dell'Associazione.

ART.12 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci.

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il potere di rappresentanza è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ART. 13 IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ART. 14 TESORIERE-ECONOMO

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, cura la tenuta del libro dei soci, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

ART. 15 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, per qualsiasi causa, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 383/2000, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione di

Rm. My

promozione sociale operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di cui alla legge 383/2000, finché applicabile, al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

RM *HY*